

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

COMUNE DI VISCO

VARIANTE N. 17 AL PRGC

**Adeguamento al PAIR
e recepimento di stati di fatto**

COMMITTENTE:

Amministrazione comunale
di VISCO

IL PROGETTISTA
ING. ANTONIO NONINO

NTA.b

Norme tecniche di attuazione

Testo coordinato

serie	versione	data	note	redatto	verificato
-	A	Dicembre 2017			
numero d'ordine	n° pratica				
-					

Collaboratrice:
Pian. Patrizia Del Rosso

Ing. ANTONIO NONINO
Via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE
tel 0432/294922, fax 0432/504507
email info@gruppo5.net
P. IVA 01367100300, C.F. NNN NTN 54A07L843H



GRUPPO 5

INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

SOMMARIO

CAPO I: NORME GENERALI	3
ART. 1: SCOPO DELLE NORME ED ELABORATI DEL P.R.G.C.	3
ART. 2: FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	4
ART. 3: TERMINOLOGIA URBANISTICA	4
ART. 4: UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	7
ART. 5: OPERE DI URBANIZZAZIONE	8
ART. 6: ABROGAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE NORME URBANISTICHE	9
ART. 7: MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO	9
CAPO II: NORME PER LE ZONE	10
CAPO II: NORME PER LE ZONE	10
ART. 8: ZONIZZAZIONE	10
ART. 9: ZONE ABITATIVE - A0	11
ART. 9 BIS: ZONA OMOGENEA A (AMBITI DI P.R.P.C.)	12
ART. 9 TER: MISURE DI PROMOZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI EDIFICI IN CONTRASTO CON LE CARATTERISTICHE STORICHE, ARCHITETTONICHE, PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI	17
ART. 9 QUATER: PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA	17
ART. 10: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B1	18
ART. 11: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B2	19
ART. 11 BIS: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B2A	21
ART. 11 TER: Z.T.O. B/C: ZONA RESIDENZIALE NON URBANIZZATA DI COMPLETAMENTO	21
ART. 12: ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - D	25
ART. 13: ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI SCALA COMUNALE - D2	25
ART. 14: ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI - D3	27
ART. 15: ZONA D3/S CORRISPONDENTE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DEPOSITO CARBURANTI ESISTENTE	29
ART. 16: ZONA DI INTERESSE AGRICOLO - E6	30
ART. 17: ZONE DI RISPETTO ALLA RESIDENZA E6/S	32
ART. 17 BIS: ZONA PER INSEDIAMENTI SPECIALI – MANEGGI DI CARATTERE AMATORIALE E6/M	33
ART. 18: ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA COMUNALE - ZONE S	36
ART.18 BIS: ZONA OMOGENEA H2.1 PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FINO A 15.000 MQ DI SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA	38
ART. 19: ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE	42
ART. 20: ZONE A VINCOLO SPECIALE	45
CAPO III: ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	49
ART. 21: MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	49
CAPO IV: NORME DI INTERVENTO	50
ART. 22: TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE	50
ART. 23: TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO	50
ART. 24: NORME ANTINQUINAMENTO IDRICO	50
ART. 25: NORME ANTINQUINAMENTO ATMOSFERICO	51
ART. 26: SOTTOSUOLO, CAVE E POZZI	51
ART. 27: IMPIANTI E RETI INFRASTRUTTURALI	51
ART. 28: PARTICOLARI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO	52
ART. 29: AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA (PAIR) (CON STRALCIO NORME DEL PAIR - ALLEGATO)	53

ALLEGATO 1 – ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2009 N. 19 “CODICE REGIONALE DELL’EDILIZIA” - ALLEGATO “A”

QUADERNO DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELLA ZONA OMOGENEA A0 – NORME DI ATTUAZIONE - ESTRATTO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 1: SCOPO DELLE NORME ED ELABORATI DEL P.R.G.C.

1 - Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro, il risanamento, la manutenzione e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento dello stato fisico del territorio del Comune.

2 - Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G. prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene ed altri regolamenti comunali.

3 - Gli elaborati del presente P.R.G.C. sono i seguenti:

ANALISI:

A 1 - Struttura storica del Comune

A 2 - Struttura storica del Comune

A 3 - Struttura storica del Comune

A 4 - Struttura storica del Comune

A 5 - Struttura storica del Comune

A 6 - Struttura storica del Comune

A 7 - Reti impianti tecnologici - acqua

A 8 - Reti impianti tecnologici - gas

A 9 - Reti impianti tecnologici - illuminazione pubblica

A10 - Reti impianti tecnologici - fognature

A11 - Analisi delle zone A0 :“Destinazione d’uso delle superfici scoperte e classificazione tipologica degli aggregati edilizi”

A12 - Analisi delle zone A0: “Stato di conservazione degli immobili”

A13 - Quaderno di analisi della zona A0 con schedatura degli immobili

A14 - Quaderno di analisi delle zone D

A15 - Quaderno di analisi degli standards

A16 - Aree urbanizzate ed edificate

PROGETTO

P1/1 - Quaderno delle direttive per la formazione del P.R.G.C.

P2 - Relazione

P3/1 - Piano Struttura

P3/2 - Piano Struttura Tessuto Antico Impianto

P4 - Zonizzazione

P5 - Quaderno delle Norme Tecniche di Attuazione

P6 - Quaderno degli interventi all'interno della zona omogenea A0

P7 - Zona omogenea A0: individuazione delle categorie di intervento

P8 - Quaderno degli interventi in zona agricola

P9 - Quaderno normativo per certificazione urbanistica

ART. 2: FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo III delle presenti norme ed attraverso l'esame delle richieste a costruire, secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità sociale e funzionale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.

ART. 3: TERMINOLOGIA URBANISTICA

Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si usano nel presente P.R.G. i seguenti termini urbanistici:

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

a - Superficie territoriale (St)

Essa comprende le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti e la superficie fondiaria come definita al punto successivo con esclusione delle aree della rete di viabilità principale individuata dal piano comunale.

Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà e di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

b - Superficie fondiaria (Sf)

E' costituita dalla superficie di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni ancorché interne all'area di pertinenza urbanistica.

c - Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie territoriale (St) come definita al punto a.

d - Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf) come definita al punto b.

e - Densità territoriale (Dt)

Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la sua superficie territoriale espressa in Ha.

f - Densità fondiaria (Df)

Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la superficie fondiaria espressa in Ha.

INDICI E PARAMETRI EDILIZI

Con riferimento all'art. 3 della L.R. 19.11.2009 n° 19 e s.m.i. e all'art. 2 del relativo regolamento, approvato con D.P.Reg. 20.01.2012 n° 018/Pres, si definiscono i seguenti parametri edilizi:

Edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

Unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel fibro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.

Elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.

Parete: ogni superficie collegante due orrizontamenti strutturali o un orrizontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.

Sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

Su. Superficie utile: La superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scala e di tutte le superfici accessorie.

Sc: Superficie coperta: la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.

Sa: Superficie accessoria: la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scale, vani corsa ascensore, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

Q: Rapporto di copertura $Sc/Sf \times 100$. Il rapporto di copertura esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc) riferita a tutte le opere edificate o da edificare e la superficie fondiaria (Sf).

H: Altezza degli edifici La distanza massima tra la quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, sino alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:

- a) coperture a falda lineare con pendenza inferiore al 45% o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore al 45 %, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
- b) coperture a falda lineare con pendenza superiore o uguale al 45 % o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45%, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
- c) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 % della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;
- d) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purchè pertinenti all'edificio.

Nel caso la differenza tra la quota media del terreno sistemato come da progetto e la quota altimetrica media del terreno naturale rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio, sia maggiore a ml. 0,20, per la determinazione dell'altezza dell'edificio, si dovrà far riferimento alla quota media del terreno naturale di cui sopra.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente le antenne televisive e i parafulmini, nonché i cosiddetti volumi tecnici. Tali modesti volumi, che dovranno integrarsi il più possibile all'assetto tipologico dell'edificio, non dovranno superare mt. 2,50 oltre l'altezza massima prescritta.

(vedi grafici esplicativi in allegato alle presenti norme d'attuazione, cfr Allegato 1) .

Hu: Altezza utile dell'unità immobiliare: la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30% dell'area del locale, tenuto conto che nel caso di:

- a) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;

- b) locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985 (1) prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;
- c) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Vu: Volume utile. Il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio, che corrisponde al volume edificabile o edificato, è dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

Vt: Volume tecnico: il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

Sp: Superficie per parcheggi: l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. Il calcolo si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'area, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per quel che concerne le definizioni riferite agli interventi edilizi per le aree ricomprese all'interno dei perimetri individuati dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 4: UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

a - Gli indici di fabbricabilità territoriale, si applicano nelle zone ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo. In tal caso, in ogni zona comprendente più lotti con caratteristiche omogenee, deve essere indicato l'indice di fabbricabilità fondiaria in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione dell'indice territoriale alla superficie totale dell'intera zona soggetta a piano preventivo.

⁽¹⁾ Alla data della variante generale al PRGC: art. 3, L.R. 44/1985:

"1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2 (2,50 ndr).

2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.

3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2 (2,50 ndr).

4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi."

b - Gli indici di fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura, ecc. si applicano nelle zone in cui non è richiesto il piano preventivo.

c - L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

d - Qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti i relativi volumi vengono computati, all'interno del lotto od area, per la determinazione degli indici di zona entro cui insistono senza l'obbligo della demolizione per la parte eccedente.

ART. 5: OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1. Le opere di urbanizzazione sono:

a) opere di urbanizzazione primaria:

1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3. nuclei elementari di verde;
4. rete fognaria;
5. rete idrica;
6. illuminazione pubblica;
7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8. rete telefonica;
9. rete di distribuzione del gas;
10. cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

b) opere di urbanizzazione secondaria:

1. strade di quartiere e di scorrimento;
2. asili nido e scuole materne e scuole dell'obbligo;
3. chiese ed altri edifici religiosi;
4. impianti sportivi di quartiere;
5. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
6. aree verdi di quartiere.
7. opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 6: ABROGAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE NORME URBANISTICHE

Il presente P.R.G.C. annulla e sostituisce il Programma di Fabbricazione, con annesso Regolamento Edilizio, vigente. Fino all'approvazione del nuovo regolamento edilizio rimangono in vigore le norme contenute nell'attuale regolamento purchè non contrastino con il presente PRGC.

Ogni disposizione e norma vigente, prevista dal Regolamento edilizio o da altri regolamenti comunali vigenti, che risulti in contrasto con il P.R.G.C. viene sostituita dalle tavole e dalle norme di attuazione del presente piano.

I piani attuativi approvati fino alla data di adozione della presente variante vengono revocati e perdono pertanto di efficacia. Rimangono validi gli elaborati grafici e normativi dei seguenti piani particolareggiati che risultano coerenti con le indicazioni del presente PRGC:

- PRPC denominato "S. Anna".

Eventuali varianti agli stessi potranno essere apportate, entro i limiti di efficacia del PRPC, in base al PDF in vigore all'atto della loro approvazione.

ART. 7: MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO

Si ha modifica di destinazione d'uso degli immobili quando si verificano le condizioni richiamate all'art. 15 della L.R. 19/2009. I titoli abilitativi per la modifica delle destinazioni d'uso, se necessari, sono deviniti dalla L.R. 19/2009.

ART. 9: ZONE ABITATIVE - A0

Le zone A0 dell'area urbana centrale del capoluogo si attuano con intervento edilizio diretto.

Il rilascio del permesso a costruire o la richiesta di titoli abilitativi differenti, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni generali del presente paragrafo nonché di quelle particolari di cui all'allegato al presente P.R.G.C. "Quaderno degli interventi all'interno della zona omogenea A0."

DESTINAZIONI D'USO

- a. Residenziale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 19/09;
- b. Servizi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 19/09, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
- c. Alberghiera di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 19/09;
- d. Direzionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09 con l'esclusione di unità immobiliari destinati a dancing e discoteche;
- e. Commerciale al dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 19/09 (negozi di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 250 mq, depositi con superficie coperta non superiore ai 400 mq);
- f. Servizi e attrezzature collettive, di cui all'art. 5, comma 1, lett. o) della L.R. 19/09.
- g. Strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo di cui alla L.R. 25/1996 (Disciplina dell'agriturismo).

INDICI E PARAMETRI

1 - Indice di fabbricabilità fondiario: mc./mq. 2,00

2 - Rapporti di copertura: mq/mq 0,40

3 - Altezza massima degli edifici: ml. 10,00

4 - Numero dei piani: 3

5 - Distanza dai confini secondo le prescrizioni del codice civile purché venga rispettata la distanza minima di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti qualora siano entrambi ad uso residenziale.

6 – Obbligo dell'uniformità delle altezze:

Il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di differenti titoli abilitativi all'interno delle z.t.o. "A0" non soggetti a PAC, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni generali del presente paragrafo nonché di quelle particolari di cui al "Quaderno degli interventi all'interno della zona omogenea A0", allegato al presente P.R.G.C. In particolare nei blocchi edilizi unitari individuati in sottozona "A0.1" dalla tavola della Variante al P.R.G.C. "P4.4"– zonizzazione di progetto– gli interventi dovranno prevedere il mantenimento dell'uniformità delle altezze degli edifici costituenti il blocco o la porzione caratteristica dello stesso.

All'interno della zona è altresì individuato un ambito dove, per le condizioni di degrado e per migliorare la funzionalità anche delle aree contermini si rende opportuno un radicale intervento di recupero o in alternativa di sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi previsti dovranno prevedere, in generale alla migliore utilizzazione funzionale dell'intero ambito attraverso interventi volti: al risanamento, alla ricostruzione ed alla nuova costruzione. L'attuazione dell'ambito soggetto ad intervento di ristrutturazione urbanistica R.T.U.1 potrà avvenire previa formazione di un P.R.P.C. di promozione pubblica o privata. Il perimetro dell'ambito è definito nella tavola di zonizzazione del piano e potrà essere modificato in sede di adozione del piano solamente se ricomprende al suo interno superfici superiori a quelle attualmente perimetrate. In assenza di tale piano attuativo, per gli edifici preesistenti saranno ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modifica delle destinazioni d'uso e dell'articolazione o numero delle unità immobiliari. Nell'ambito soggetto a R.T.U. viene attribuito un indice di edificabilità territoriale $I_t = 0,80$ mc/mq fermi restando i rimanenti parametri edilizi ed urbanistici propri della zona A0. Nel caso si prevedano interventi di demolizione e riedificazione degli edifici esistenti, le nuove costruzioni dovranno soddisfare indicativamente le prescrizioni contenute nel specifico allegato al P.R.G.C. (Quaderno degli interventi all'interno della zona omogenea A0.)

All'interno di tutte le zone omogenee di tipo A è ammesso l'esercizio di attività di agriturismo nel rispetto delle normative vigenti in materia.⁽²⁾

NOTE

Per le aree e gli edifici compresi nel PRPC denominato "S.Anna", approvato con delibera CC. n. 64 di data 20.11.1996, si applica la normativa prevista dal piano stesso.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrate nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme

ART. 9 BIS: ZONA OMOGENEA A (AMBITI DI P.R.P.C.)

CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende:

- a) Immobili soggetti a ristrutturazione edilizia (A3)
- b) Aree libere edificabili (A6)
- c) Aree libere inedificabili (A7)

Interessa aree centrali con caratteri storico-documentali dove, per le condizioni di degrado o per migliorare la funzionalità degli immobili e degli ambiti urbani si rende opportuno il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente mediante interventi

² Alla data di approvazione della variante n° 15 la normativa di riferimento in materia di attività agrituristica è il DPR 11 ottobre 2011 n° 0234/Pres –Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione all'art. 5 della Legge regionale 22 luglio 1996, n° 25 (Disciplina dell'Agriturismo).

rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione, alla nuova costruzione ed in generale alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso.

Il P.R.G.C. pertanto, individua le sottozone A3, A6 ed A7, sulla base delle caratteristiche degli edifici, delle relative pertinenze e della situazione delle aree libere ove si prevede l'utilizzazione di indice di fabbricabilità per nuovi fabbricati.

OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di riqualificare una parte significativa del centro urbano originario e di consentire il recupero funzionale e formale di strutture edilizie caratterizzate da peculiari valori storico-documentali, attraverso un'ordinata progettazione urbanistica di dettaglio, tale da comporre in una visione unitaria le esigenze di trasformazione con la conservazione dei valori storico-documentali e ambientali.

ATTUAZIONE

In tale zona si richiede una pianificazione di grado subordinato attraverso Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o privata.

In zonizzazione sono indicati i sub-comparti che potranno attuarsi per fasi temporali da stabilirsi in sede di convenzionamento.

Nelle more della formazione dei P.R.P.C. e nel rispetto dei caratteri storico-documentali sono consentiti tutti gli interventi individuati dal "Quaderno degli interventi all'interno della zona A0" così come individuati dal precedente art. 9.

DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le destinazioni d'uso previste al precedente art. 9.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Per interventi conservativi – ambiti "A3" (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo):

I t: non superiore a quello esistente;

I f: non superiore a quello esistente;

Q: non superiore a quello esistente;

H.: non superiore a quella esistente;

b) Per interventi trasformativi - ambiti "A6" (nuove costruzioni):

I f. 2,40 mc./mq.

Q: La superficie coperta massima è quella corrispondente all'ambito "A6" indicato in zonizzazione;

H. max: Non superiore all'altezza massima esistente entro i singoli P.R.P.C., tale comunque da consentire il raggiungimento del numero di piani fuori terra ammessi.

N. Il numero massimo dei piani fuori terra ammesso è di n. 3

Distanza edifici: - nel rispetto del Codice Civile.

Distanza tra pareti finestrate:- non inferiore a 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Distanza confini: - quella preesistente o secondo il Codice Civile.

Aree da destinare a parcheggio

a) per residenza e servizi :

- parcheggi stanziali: min 1 mq ogni 10 mc di nuova volumetria residenziale ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche e comunque non inferiore a un posto macchina per ogni alloggio aggiuntivo ricavato rispetto alla situazione preesistente;

b) per attività commerciali al dettaglio :

- parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 100 m di percorso;

c) per attività direzionali:

- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
- parcheggi di relazione: min. 80 mq/100 mq di superficie utile;

d) per attività alberghiere ed esercizi aperti al pubblico :

- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
- parcheggi di relazione : min 1 posto macchina ogni due utenti.

I parcheggi possono essere realizzati sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne. A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purché asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato entro un raggio di 100 m. Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trasciversi nei pubblici registri. Le aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all'interno della zona omogenea AO, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

c) Locali interrati

E' ammessa la costruzione di locali completamente interrati anche debordanti dal perimetro del fabbricato nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la superficie dell'interrato debordante non dovrà superare il 50% della sup. coperta "Q" del fabbricato di cui è pertinenza.

d) Aree inedificabili - ambiti "A7"

Sono aree inedificate (orti, parchi, aree agricole, boschi), individuate all'interno dell'ambito di P.R.P.C. la cui conservazione è determinante per la lettura di edifici o nuclei significativi sotto il profilo storico-ambientale.

In queste aree sono vietate le costruzioni; sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio arboreo e per la sistemazione a giardino.

I muri in pietra esistenti dovranno essere restaurati, e ove necessario integrati.

La vegetazione arborea dovrà essere mantenuta ed eventualmente potenziata con essenze autoctone tipiche dell'areale.

CARATTERISTICHE DELLA EDIFICAZIONE, ELEMENTI COSTRUTTIVI ED ARCHITETTONICI IN ZONA A

1. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona "A3"

Gli interventi a carico degli edifici individuati in questa zona sono soggetti alle norme di zona "A0" e alle prescrizioni e indicazioni dell'elaborato P6- "Quaderno degli interventi all'interno della zona A0".

2. Nuove costruzioni negli ambiti "A6".

I nuovi volumi realizzabili entro gli inviluppi stabiliti nella zonizzazione devono armonizzarsi e rapportarsi a quelli esistenti per tipologia, caratteristiche architettoniche, materiali costruttivi di facciata e di copertura.

A scala edilizia dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni per gli elementi costruttivi e architettonici:

a) Coperture

Sono ammesse solo le coperture del tipo a falda o a padiglione.

Non sono ammesse coperture piane, di nuova costruzione neanche per gli annessi rustici. La pendenza della copertura deve essere compresa tra il 30% e il 60%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, sporgenti non oltre ml. 1,20 realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto o legno, oppure con cornice sagomata secondo un disegno tradizionale.

b) Intonaci e rivestimenti esterni

Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietra naturale a vista;
- intonaco liscio e tinteggiato.

Il P.R.P.C. dovrà definire le tipologie di finitura esterna dei fabbricati stabilendo un abaco di colori e finiture superficiali individuate tenendo conto dei caratteri formali ed edilizi tipici del contesto.

Nel caso di edifici rustici aperti, caratterizzati da pilastri (solitamente in mattone) e da solai in legno, l'intervento di recupero deve conservare l'immagine originale e pertanto si consiglia l'uso di tamponamenti arretrati rispetto alle pilastrature, in materiale diverso (parete vetrata, muro intonacato, tavole di legno, doghe metalliche colorate).

c) Parapetti di terrazza

Devono essere realizzati con disegno e materiali desunti dalla tradizione locale.

E' ammesso l'impiego di:

- legno a vista;
- ringhiera in ferro;
- muro tinteggiato ed intonacato con coronamenti in pietra naturale o mattoni laterizi.

Non sono ammesse, strutture precarie in metallo o vetro o in altro materiale che chiudano le terrazze, a ricavare volumi di servizio.

d) Serramenti esterni a vetri

Sono ammessi serramenti a vetri, in legno.

I portoni di ingresso affacciati su spazi pubblici dovranno essere in legno.

e) Oscuri

Sono obbligatori oscuri del tipo a scuretto dei tipi a doghe o a specchietto, in legno a vista o tinteggiato. Nei piani terra ad uso commerciale, è consentito l'impiego di serrande di tipo diverso.

f) Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare gli elementi architettonici caratteristici:

- vani finestra con cornici in pietra o legno;
- portali in pietra;
- arcate;
- portici;
- logge;
- torrette di camino con forme tradizionali.

g) Grondaie

Dovranno essere in rame a sezione tonda.

h) Torrette di camino

Il corpo di elevazione dovrà essere intonacato o con materiali a vista (laterizi o pietra). Il coronamento sarà di forma semplice desunta dalla tradizione locale e con uso di materiali laterizi.

i) Recintazioni

Si fa obbligo di conservare tutte le recintazioni in pietra a vista all'interno delle zone perimetrate; sono ammesse altresì nuove recintazioni realizzate in:

- pietra naturale a vista;
- grata in acciaio con semplice disegno desunto dalla tradizione;
- staccionata in legno;
- siepe verde;

- muretto intonacato con coronamenti desunti dalle tipologie esistenti nella zona centrale o negli ambiti rurali;
- rete metallica su zoccolo in c. a. (solo per recinzioni non confinanti con spazi pubblici).

ART. 9 TER: MISURE DI PROMOZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI EDIFICI IN CONTRASTO CON LE CARATTERISTICHE STORICHE, ARCHITETTONICHE, PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI

Al fine di incentivare processi di riqualificazione sia a livello architettonico che urbanistico in ambito urbano vengono definite le seguenti misure di promozione per la sostituzione di edifici che non risultano coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche o paesaggistiche, ambientali.

I fabbricati per i quali si ammette il programma di sostituzione sono ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee che presentano tipologie edilizie, architettoniche in contrasto con gli elementi tipologici e formali distintivi delle zone omogenee di appartenenza.

Per tali fabbricati qualora si ammettono interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione totale o parziale che comporti una diminuzione del volume o della superficie utile o delle unità immobiliari, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori all'interno delle zone territoriali omogenee B1 - B2 - B2A - C e BC individuate nella tavola di zonizzazione con la limitazione che non venga superato il 30% dell'indice di edificabilità fondiaria del lotto di destinazione riferito per ogni singola zona omogenea.

La convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed i privati per definire la modalità di trasferimento dei crediti edificatori deve definire:

- i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati fino ad un massimo del 30% delle volumetrie demolite;
- la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori
- il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

ART. 9 QUATER: PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

I proprietari delle aree ricomprese in zona omogenea A0 e perimetrata all'interno dell'ambito soggetto ad intervento di ristrutturazione urbanistica RTU 1, possono concordare, a titolo compensativo, la cessione delle medesime al Comune a fronte del riconoscimento di diritti edificatori all'interno di aree che dovranno essere individuate caso per caso e che si configurano come nuovi comparti di espansione edilizia di tipo C o come zone residenziali di completamento di tipo B1, B2 o BC.

Il credito edificatorio ottenuto sulle aree da cedere al comune viene calcolato in base alla potenzialità edificatoria dell'intero ambito incrementata del 30 %. Il credito edificatorio, misurato in mc di nuova costruzione, dà luogo al diritto di edificazione di

pari volumetria in altro sito. Il diritto edificatorio dovrà essere trasferito all'interno di zone a carattere residenziale individuate con apposita variante al PRGC

I nuovi ambiti edificatori, A seconda delle differenti zone omogenee di appartenenza, dovranno presentare una superficie territoriale adeguata, dimensionata come area di pertinenza della volumetria che viene attribuita ad ogni singolo e specifico ambito

E' consentito individuare nuovi ambiti edificatori secondo il presente principio della perequazione urbanistica fino al raggiungimento della soglia dimensionale massima definita dalla volumetria ottenuta dal trasferimento del credito edificatorio derivato dall'ambito soggetto a ristrutturazione urbanistica.

La cessione delle aree ed il riconoscimento del diritto edificatorio avrà luogo mediante stipula di una convenzione fra il comune ed i proprietari delle aree interessate degli interventi che stabilisca:

- Le modalità di calcolo dei diritti edificatori e di cessione delle aree soggette a vincolo espropriativo;
- La localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
- L'eventuale definizione di una variante urbanistica al PRGC da adottarsi secondo le modalità previste dell'iter procedurale indicato dall'art. 17 del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres. - "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - art. 63" come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 in quanto trattasi di "variante non sostanziale" con la quale vengono individuati i nuovi ambiti edificatorio e le rispettive zone omogenee di appartenenza, all'interno dei quali trasferire i diritti edificatori;
- Il tempo massimo di utilizzazione dei diritti edificatori;

ART. 10: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B1

Tale zona comprende aree già urbanizzate ma non ancora edificate.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto su rilascio di permesso di costruire o differenti titoli abilitativi.

DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse le destinazioni d'uso previste al precedente art. 9.

INDICI E PARAMETRI

- 1 - Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,80
- 2 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,30
- 3 - Altezza massima ml. 7,50
- 4 - Distanza dalla strada: ml. 6,00
- 5 - Distanza dai confini dei nuovi edifici: ml. 5,00

6 - Per quanto riguarda i nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ancorchè situati nello stesso lotto.

7- Tipologie edilizie : (SOPPRESSO)

8 - Ambiti sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004.

Nei lotti sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, si applicano le seguenti prescrizioni:

H max ml. 6,00

Q max: 20%

Si dovranno preferire caratteri edilizi tipici dei nuclei rurali, con utilizzo in prevalenza di materiali costruttivi tradizionali (legno, pietre naturali o mattoni laterizi) le coperture dovranno essere a padiglione o a due falde, con manto in tegole laterizie preferibilmente a coppo-canale, i canali di gronda dovranno essere a sviluppo tondeggiante, per le tinteggiature esterne si dovranno utilizzare tinte dei grigi e delle terre.

In generale le aree libere dovranno essere sistemate a verde e lungo i lati orientati verso il corso d'acqua dovranno prevedersi cortine verdi con alberature ad alto fusto, arbustive del tipo presente nell'areale. Si dovranno limitare quanto più possibile le pavimentazioni esterne cementificate; ove possibile, per la formazione di viali, piazzole ecc. al servizio delle abitazioni, sarà preferibile l'uso di elementi plastici o in conglomerato cementizio, forati tipo "salvaerba".

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 11: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B2

Tale zona comprende aree già urbanizzate ed edificate.

In tali zone il piano si attua per intervento diretto con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) su rilascio di permesso di costruire.

DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse le destinazioni d'uso previste al precedente art. 9

INDICI E PARAMETRI

1 - Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,95

2 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,35

- 3 - Altezza massima ml. 7,50
- 4 - Distanza dalla strada: ml. 6,00
- 5 - Distanza dai confini: ml. 5,00
- 6 - Per quanto riguarda i nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ancorchè situati nello stesso lotto.

NOTE

A - E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile, purché nelle pareti antistanti non vi siano finestre e vi sia un fabbricato preesistente alla data di adozione del presente P.R.G.C.. E' altresì ammessa la costruzione su lotti distinti e confinanti, anche di diversa proprietà, qualora i singoli progetti trovino realizzazione contemporanea.

B - Gli ampliamenti per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. possono essere concessi per ogni alloggio nella misura massima di mc. 150 anche in deroga all'indice di fabbricabilità e al rapporto di copertura.

C - Per gli ampliamenti potrà essere ridotta la distanza dai confini e tra gli edifici in base a quanto prescritto dal Codice Civile.

D - E' consentito procedere a lavori di sopraelevazione per un solo piano di edifici esistenti alla data di adozione del PRGC, purché sia rispettato il solo indice di fabbricabilità fondiaria prescritto dal presente articolo e la sopraelevazione sia compresa entro la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate.

E - E' consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici esistenti alla data di adozione del PRGC in deroga alla distanza minima dalla strada prescritta dal presente articolo, purché con l'ampliamento venga mantenuta la distanza preesistente.

F - E' consentito per gli edifici esistenti procedere, in alternativa agli ampliamenti di cui alla lettera B, a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica destinati ad autorimesse e centrali termiche, con altezza massima di ml. 3,00 per una volumetria massima di mc. 80, in deroga agli indici e parametri di cui al presente articolo e nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice Civile ed alla osservanza della distanza minima di ml. 6,00 dalla strada.

Gli interventi in aderenza tra edifici situati in lotti distinti sono consentiti.

Gli ampliamenti dovranno essere collegati alle volumetrie esistenti.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 11 BIS: ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B2A

Tale zona comprende aree già urbanizzate ed edificate comprese all'interno delle "aree di danno" così come sono state individuate dal documento riferito alla definizione del Rischio Incidente Rilevante per agli impianti industriali della SI.LO.NE srl .

In tali zone valgono gli stessi Usi, Indici, Note e prescrizioni per le Aree soggette a rischio idrogeologico definiti per la zona territoriale omogenea B2 di cui al precedente articolo 11, con la sola eccezione dell'indice di edificabilità fondiaria che viene così fissato:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,80.

ART. 11 TER: Z.T.O. B/C: ZONA RESIDENZIALE NON URBANIZZATA DI COMPLETAMENTO

La z.t.o. B/C comprende le aree libere inedificate e parzialmente urbanizzate, di dimensioni territoriali ridotte, localizzate a margine di ambiti residenziali saturi, spesso intercluse tra gli edifici esistenti delle zone B e condizionate da problemi di accessibilità ai lotti che non sono sempre accessibili dalla viabilità esistente.

All'interno della zona il P.R.G.C si attua mediante I.E.D. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i proprietari dei fondi ricompresi all'interno della zona e l'A.C. con la quale si impegnano a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria relative all'ambito di edificazione, ed ogni altro onere indicato nel presente articolo e riferito alle singole zone omogenee BC. La convenzione dovrà contenere uno specifico elaborato grafico, esteso all'intera zona B/C così come individuata nella allegata planimetria P/4 e del presente piano, dove saranno indicate la condizioni di accessibilità ai lotti, le modalità di urbanizzazione e le soluzioni unitarie che non pregiudichino la completa utilizzazione dell'area.

Le destinazioni d'uso ammesse all'interno della zona sono le stesse previste per le zone di tipo B2 di cui al precedente art. 11.

All'interno della zona si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi.

Indice di fabbricabilità territoriale : It = 0,80 mc/mq

Rapporto di copertura : Q = 0,30 mq/mq

Altezza massima : h = 7,50 m

Distanze (D) minimi:

dai confini 5,00 m

dalle strade 6,00 m

Distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 m

Larghezza minima delle strade: conforme alle disposizioni del codice della strada per la categoria di viabilità urbana di quartiere.

Aree per parcheggi

Parcheeggi stanziali: calcolati in ragione di 1 mq ogni 10 mc di volume residenziale realizzato.

Parcheeggi di relazione: in ragione di 3 mq/abitante insediabile all'interno dell'ambito d'intervento. Per il calcolo degli abitanti insediabili si assume lo standard dimensionale di 150 mc/abitante. Tali opere sono considerate urbanizzazione primaria.

Prescrizioni particolari per il comparto BC previsto in margine alla SR 252 di Palmanova sito in Borgo Piave

Fermi restando i restanti parametri edilizi ed urbanistici indicati ai punti precedenti all'interno del comparto l'indice di edificabilità fondiaria viene ridotto a 0,65 mc/mq riferito alla superficie territoriale ricompresa all'interno della zona omogenea BC.

Si prescrive che nella convenzione, riferita all'attuazione del comparto, debba essere previsto, a titolo perequativo, che l'onere della realizzazione della strada, completa di sottoservizi, individuata a margine del comparto, sia posto a completo carico dei proprietari proponenti l'intervento edilizio. Le dimensioni della strada non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle indicate nella tavola di zonizzazione del piano.

Prescrizioni particolari per il comparto BC previsto in margine alla SR 252 di Palmanova sito ad est dell'abitato di Visco

Fermi restando i restanti parametri edilizi ed urbanistici indicati ai punti precedenti all'interno del comparto l'indice di edificabilità fondiaria viene ridotto a 0,65 mc/mq riferito alla superficie territoriale ricompresa all'interno della zona omogenea BC.

All'interno del comparto non potranno comunque essere edificati più di quattro alloggi o unità abitative.

Si prescrive che nella convenzione, riferita all'attuazione del comparto, debba essere previsto, a titolo perequativo, la cessione gratuita al Comune di Visco dell'area destinata a verde di arredo urbano, limitrofa all'area di intervento BC con una superficie non inferiore a 1.555 mq. così come risulta individuata nelle tavole di zonizzazione di piano. Si prescrive inoltre che a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria venga adeguata la viabilità d'accesso alla zona omogenea BC anche se posta fuori dal limita di zona.

Nella tavola di zonizzazione, all'interno del comparto, è prevista la realizzazione di una nuova viabilità di progetto con innesto diretto dalla S.R. 252 in collegamento con via dei Campi. La nuova strada, che potrà essere anche a senso unico, dovrà comunque presentare almeno su un lato un marciapiede. La superficie destinata a strada concorre alla definizione dell'indice di edificabilità territoriale.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 11 QUATER: ZONA C (Zona di espansione residenziale)

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Interessa ambiti destinati a nuovi complessi residenziali, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

ATTUAZIONE

Subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica o privata.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria ed al loro inizio d'opera.

DESTINAZIONE D'USO

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a. residenziale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 19/09;
- b. servizi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 19/09, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
- c. direzionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09 limitatamente a unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali;
- d. commerciale al dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 19/09 (negozi di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 250 mq, depositi con superficie coperta non superiore ai 400 mq);
- e. servizi e attrezzature collettive, di cui all'art. 5, comma 1, lett. o) della L.R. 19/09.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

It. max: 6.500,00 mc./ha. calcolato su tutta la superficie inclusa nel perimetro del comparto.

Q. max: 30% del lotto.

H. max: ml. 7,00.

D.E. min: ml. 10,00.

D.S. min.:

- Da viabilità locale: ml. 7,50.
- Da viabilità di servizio: ml. 5,00.

D.C. min.: ml. 5,00.

AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO

- a) per residenza e servizi :

- parcheggi stanziali: min 1 mq ogni 10 mc di nuova volumetria residenziale ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche e comunque non inferiore a un posto macchina per ogni alloggio aggiuntivo ricavato rispetto alla situazione preesistente;
- b) per attività commerciali al dettaglio :
- parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 100 m di percorso;
- c) per attività direzionali:
- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
 - parcheggi di relazione: min. 80 mq/100 mq di superficie utile;
- d) per attività alberghiere ed esercizi aperti al pubblico :
- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
 - parcheggi di relazione : min 1 posto macchina ogni due utenti.

AREE PER STANDARDS URBANISTICI

a) Urbanizzazione primaria (aree da reperire all'interno del comparto):

- n. abitanti insediabili: n. 1 abitante ogni 150 mc. di volume edificabile.
- Parcheggi di relazione riferiti alla residenza: min. 3,00 mq./ab.
- Nucleo elementare di verde: min. 5,00 mq./ab.

AREE SOTTOPOSTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

La stesura degli elaborati dei progetti di P.R.P.C. inerenti gli ambiti paesaggistico-ambientali, dovrà attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale, con proprio "avviso" pubblicato sul B.U.R. del 21.02.2001 n.8

Al fine di ridurre l'impatto ambientale, entro i P.R.P.C. di zona C, i lotti ricadenti nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004 dovranno prevedere edifici unifamiliari, con esclusione di edificazione a blocco e a schiera e nel rispetto dei seguenti indici:

H max	ml. 6,00
Q max:	20%

Si dovranno preferire caratteri edilizi tipici dei nuclei rurali, con utilizzo in prevalenza di materiali costruttivi tradizionali (legno, pietre naturali o mattoni laterizi) le coperture dovranno essere a padiglione o a due falde, con manto in tegole laterizie preferibilmente a coppo-canale, i canali di gronda dovranno essere a sviluppo tondeggianti, per le tinteggiature esterne si dovranno utilizzare tinte dei grigi e delle terre.

In generale le aree libere dovranno essere sistemate a verde e lungo i lati orientati verso il corso d'acqua dovranno prevedersi cortine verdi con alberature ad alto fusto, arbustive del tipo presente nell'areale. Si dovranno limitare quanto più possibile le pavimentazioni esterne cementificate; ove possibile, per la formazione di viali, piazzole ecc. al servizio delle abitazioni, sarà preferibile l'uso di elementi plastici o in conglomerato cementizio, forati tipo "salvaerba.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 12: ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - D

Le zone industriali ed artigianali sono classificate nelle seguenti categorie:

ZONA D2 - corrispondente alle zone industriali ed artigianali di scala comprensoriale e comunale

ZONA D3 - corrispondente agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti

ZONA D3/S - corrispondente all'insediamento industriale deposito carburanti esistente.

ART. 13: ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI SCALA COMUNALE - D2

Sono zone per impianti produttivi complete delle attrezzature di servizio tecnico - produttivo e sociale individuate all'interno di una porzione dell'ambito della ex caserma militare la cui attuazione è soggetta a Piano Attuativo.

DESTINAZIONI D'USO

1 - Artigianale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) della L.R. 19/09;

2 - Industriale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. j) della L.R. 19/09;

3 - Direzionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09; limitatamente ad unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali

4 - Commerciale al dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 19/09 con l'esclusione di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

5.- Commerciali a basso impatto di cui all'art. 2 comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005

6.- Trasporto di cui all'art. 5, comma 1, lett. h) della L.R. 19/09;

7.- Residenza di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005, limitatamente alla costruzione di un solo alloggio.

INDICI E PARAMETRI

- 1 - Lotto minimo: mq. 1.500
- 2 - Rapporto di copertura fondiario: mq./mq. 0,50
- 3 – altezza massima: esistente o 10,00 mt per le nuove costruzioni
- 4 - Distanza dalle strade esterne all'area di Piano Particolareggiato: esistenti o ml. 20,00 per i nuovi fabbricati
- 5 - Distanza dalle strade interne all'area di Piano Particolareggiato: esistenti o ml. 10,00 per nuovi fabbricati.
- 6 - Distanza tra edifici produttivi: esistente o 10,00 ml per nuovi fabbricati
- 7 - Distanza dai confini: esistenti o ml. 10,00 per nuovi fabbricati
- 8 - Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza: ml. 10,00 (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti); potrà comunque essere previsto l'accorpamento dell'unità abitativa con il fabbricato industriale di pertinenza, salvo comunque il rispetto delle suddette distanze da edifici terzi.

NOTE

A - E' consentita la costruzione di un solo alloggio per custode, con l'esclusione del nucleo familiare, con una volumetria massima di mc. 400.

B - I progetti dei nuovi edifici, del recupero degli edifici esistenti; dei sistemi di depurazione nonché lo smaltimento dei reflui saranno soggetti a parere preventivo igienico sanitario.

C - Nella redazione dei Piano Attuativo è fatto obbligo di prevedere:

- Il recupero prioritario degli edifici esistenti e delle opere di urbanizzazione primaria
- il divieto di insediamento di industrie insalubri di I^a classe (ex art. 216 TULS);
- individuazione di particolari cautele tese a preservare l'inquinamento della falda idrica.
- flessibilità massima del 5% tesa alla possibilità di dar luogo a soluzioni razionali dell'accesso viabilistico al comparto ed al superamento di punti critici viabili. All'interno del comparto è possibile ricomprendere ulteriori aree appartenenti alla ex caserma militare fino ad un massimo del 50% dell'area attualmente classificata all'interno della zona omogenea D2.
- Dotazione minima dei parcheggi stanziali di cui all'art. 17 DPGR 126/Pres/95 da ricavarsi all'interno delle aree di pertinenza: 1 posto macchina ogni 2 addetti;
- Parcheggi di relazione da ricercare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 14: ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI - D3

In tale zona l'edificazione si attua per intervento edilizio diretto, per quanto riguarda gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. è consentito, anche come corpo staccato, costruire in ampliamento secondo gli indici e parametri del presente articolo.

Esso è concesso a tutte le attività produttive esistenti ad eccezione di quelle moleste.

Lo stesso è autorizzabile anche se l'edificio ricade ad una distanza dalla strada inferiore a quella prevista dalle norme di zona, purché tale distanza venga mantenuta. In caso di interventi anche di semplice manutenzione dovrà essere richiesto il preventivo parere all'azienda sanitaria competente e, se necessario, anche ai Vigili del Fuoco.

DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate al precedente art. 13.

INDICI E PARAMETRI

- 1 - Rapporto di copertura: mq/mq. 0,60
- 2 - Distanza dalle strade: ml. 10,00 od in allineamento con l'esistente
- 3 - Distanza tra edifici: ml. 10,00
- 4 - Distanza dai confini ml. 5,00
- 5 - Dotazione minima dei parcheggi stanziali di cui all'art. 17 DPGR 126/Pres/95 da ricavarsi all'interno delle aree di pertinenza: 1 posto macchina ogni 2 addetti;
- 6 - Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza: ml. 10,00 (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti); potrà comunque essere previsto l'accorpamento dell'unità abitativa con il fabbricato industriale di pertinenza, salvo comunque il rispetto delle suddette distanze da edifici terzi.
- 7 - Le attività commerciali a basso impatto viabilistico sono quelle definite dalla L.R. 29/2005 ed in assenza di uno specifico piano comunale di settore per il commercio all'interno della zona si ammette una superficie commerciale massima di 250 mq.

Per gli edifici ricompresi nella zona D3 di via Gorizia in prossimità dell'insediamento "ex Total", l'ampliamento può essere concesso solo subordinatamente alla regolamentazione degli accessi esistenti su via Gorizia (SS 252). Dai passi carrai esistenti sulla SR 252 deve essere vietato l'ingresso e l'uscita ai mezzi pesanti ed agli

autoarticolati mentre è ammesso l'ingresso/uscita delle autovetture. L'ingresso dei mezzi pesanti e degli autoarticolati deve essere previsto zona D2 o sull'esistente strada centrale di penetrazione alla zona. Qualora la strada secondaria non fosse stata preventivamente realizzata, la concessione dell'ampliamento rimane condizionata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale, il richiedente, s'impegna, entro un termine prefissato, allo spostamento dell'accesso del traffico veicolare pesante dalla SS 252.

Per la zona D3 introdotta con la variante n° 9 è consentito mantenere la funzione d'uso attuale ovvero di magazzino e deposito all'aperto di materiale edile e da cantiere. Nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici previsti al comma precedente è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati esclusivamente se destinati all'artigianato di servizio alla residenza. Si prescrive che l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro e prevedere gli elementi di mitigazione e mascheramento proposti al comma successivo.

All'interno della zona è prescritto il mantenimento delle destinazioni d'uso e dell'attività produttiva esistente. E' consentita la modifica del tipo di produzione in atto previa acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 di data 13 marzo 2013.

NORME DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

In caso di rilascio di permesso di costruire o presentazione di denunce di titoli abilitativi che comportino modifiche di almeno un 30% del fabbricato esistente, si dovranno inoltre prevedere:

- fasce di rispetto a verde estese su almeno il 40% del perimetro dei lotti con piantumazioni anche di alto fusto;
- una emissione inquinante inferiore del 20% rispetto ai limiti minimi imposti dalle vigenti normative specifiche in materia.
- previsione di tutte le cautele atte a preservare la falda idrica;
- le altezze degli eventuali ampliamenti non potranno superare quelle medie degli edifici preesistenti, ancorchè di tipo residenziale, presenti sui lotti confinanti. Tale limitazione può essere derogata solo per fabbricati condizionati tecnologicamente.

NOTE

A – In deroga alle norme di zona, nei lotti di z.o. D3 identificati in cartografia con i numeri 1 e 2, è consentita la costruzione di un solo alloggio per il custode, con volumetria massima di 400 mc, anche al proprietario del fondo industriale, per le particolari e motivate necessità di custodia connesse con l'attività in atto. La domanda di edificazione dovrà contenere informazioni sulla natura dell'attività in atto o prevista, per consentire il riconoscimento delle condizioni di derogabilità.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrate nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 15: ZONA D3/S CORRISPONDENTE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DEPOSITO CARBURANTI ESISTENTE

L'insediamento esistente è costituito da un deposito carburanti "ex-Total" il cui uso è regolato da convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

DESTINAZIONI D'USO

- 1 - Impianti di deposito carburanti.
- 2 - Magazzini, depositi e locali commerciali per la commercializzazione dei prodotti delle attività di cui al precedente punto 1.
- 3 - Direzionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09; limitatamente ad unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali
- 4 - Attrezzature di servizio tecnico-produttivo.

INDICI E PARAMETRI

- 1 - Lotto minimo: mq. 1500
- 2 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,60
- 3 - Distanza dalle strade: ml. 20,00 od in allineamento con l'esistente e m. 60,00 dalla SS 252.
- 4 - Distanza tra edifici situati in lotti distinti: ml. 20,00
- 5 - Distanza dai confini: ml. 10,00
- 6 - Dotazione minima dei parcheggi stanziali di cui all'art. 17 DPGR 126/Pres/95 da ricavarsi all'interno delle aree di pertinenza: 1 posto macchina ogni 2 addetti;
- 7 - Distanza tra serbatoi o locali contenenti sostanze infiammabili ed edifici: secondo normativa vigente in materia.

All'interno della zona devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'Elaborato Rischi di Incidente Rilevante (ERIR) allegato alla Delibera del Ministero dell'Interno per il deposito SHELL Italia sede di Visco.⁽³⁾

NORME DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il rilascio del permesso di costruire o le denunce di altri titoli abilitativi è subordinato alla realizzazione di un controllo in continuo delle acque raccolte dal piazzale che potranno essere immesse in fognatura solo se rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. E' vietata l'immissione di acque (anche se piovane) direttamente in falda.

⁽³⁾ Alla data di adozione della Variante n° 16 il documento ERIR è quello allegato alla Delibera n. 57 relativa alla seduta del CTR del 15/05/2013.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 16: ZONA DI INTERESSE AGRICOLO - E6

Gli interventi prescritti nel presente articolo dovranno essere progettati, oltre che nel rispetto di quanto segue, anche coerentemente alle norme previste nel *Quaderno degli interventi nelle zone agricole*.

DESTINAZIONI D'USO E PARAMETRI

1 - Residenza dell'imprenditore agricolo professionale nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- per la residenza ed annessi: mc./mq. 0,03
- per la residenza ed annessi in aziende con terreni a colture specializzate (viticole , frutticole, orticole, floricole) previo parere dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura: mc./mq. 0,05
- Distanza dai confini (minima): ml. 5,00

2 - Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Rapporto di copertura : mq/mq 0,40
- Distanza dai confini : ml. 10,00
- Distanza: dalle zone A0, B1, B2, B2A, BC, C e zone per servizi collettivi: ml. 50.

Per gli allevamenti a carattere non industriale esistenti alla data di adozione del presente PRGC è comunque ammesso un ampliamento non superiore al 15% dell'attuale superficie lorda di allevamento anche in deroga agli indici e parametri di cui sopra purchè, con l'ampliamento, si perseguano anche obiettivi di miglioramento tecnologico ed igienico sanitario. Per quanto riguarda le distanze dovranno essere rispettate quelle del codice civile.

3 - Gli edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o ad attività per la assistenza e la manutenzione delle macchine agricole nonchè eventuali strutture di agriturismo, possono essere realizzati solo con la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali per l'area interessata. Dovranno comunque essere osservati i seguenti indici e parametri:

- Rapporto di copertura : mq/mq. 0,40
- Distanza dai confini (minima): ml. 10,00
- Distanza da abitazioni estranee all'attività: ml.50

- Altezza massima : ml. 9,00

4 - SERRE: sono da considerarsi serre gli impianti che realizzano un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che siano costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione esistente con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse.

Le serre di cui sopra sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo conteggio della superficie coperta totale, e la loro realizzazione rimane subordinata al rilascio di Autorizzazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura : 80% dell'area libera del lotto
- distanza dai confini : ml. 3,00
- distanza dalle strade : ml. 6,00
- distanza dagli edifici esistenti sul fondo : ml. 5,00
- distanza da edifici esistenti : ml. 6,00
- altezza massima : ml. 6,00

5 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE: sono da considerarsi allevamenti a carattere industriale quelli la cui superficie totale lorda d'allevamento e di servizio allo stesso (SL), comprese le murature interne e di perimetro, superano i valori riportati nella tabella sotto riportata.

		SL
a) Suino	mq.	30
b) Avicolo	mq.	25
c) Ittico	mq.	400
d) Bovino	mq.	300
e) Cunicolo	mq.	100
f) Equino	mq.	50
g) Ovino	mq.	30
h) Canino	mq.	25

All'interno di tutto il territorio comunale sono vietati nuovi allevamenti di Suini, Ittici ed Avicoli.

Per gli allevamenti di tali specie esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del presente piano, sono permessi, fino a chiusura, solo interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico tesi ad un miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario.

I rimanenti tipi di allevamento sono permessi purchè rispettino i seguenti parametri:

- rapporto di copertura : 40% della superficie del lotto
- distanza dai confini di proprietà : m. 15
- distanza dall'abitazione del custode m. 10,00

distanza per gli edifici di nuova edificazione:

a) dalle zone A0, B1, B2, B2A, BC, C, D2, D3, D3, E6/s, S:

minimo m. $300 + ((20 \cdot \text{SLA}) / \text{SL})$

b) dalle abitazioni isolate non inerenti l'azienda:

minimo m. $150 + ((10 \cdot \text{SLA}) / \text{SL})$

Per ampliamenti di attività esistenti le distanze di cui sopra vengono ridotte al 50% e la SLA si riferisce al solo ampliamento.

Per SLA s'intende la Superficie Lorda Allevamento (od Ampliamento dell'allevamento), comprese le murature interne e di perimetro.

I nuovi interventi possono essere realizzati solo con la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali.

Gli ampliamenti sono assoggettati ad intervento edilizio diretto.

Le aree ricomprese all'interno del perimetro "area di danno", così come sono state definite dal documento ERIR⁽⁴⁾ sono inedificabili. I crediti edificatori derivanti dall'applicazione degli indici su dette aree potranno essere trasferiti su altre aree, sempre a carattere agricolo.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 17: ZONE DI RISPETTO ALLA RESIDENZA E6/S

La zona E6/s comprende prevalentemente le aree inedificate destinate a giardini, parchi privati ed orti, contigue a zone a prevalente destinazione residenziale, entro una fascia di territorio estendentisi per circa 100 ml. a partire dalle zone residenziali. All'interno di tale zona le attuali destinazioni d'uso non possono venire modificate.

E' ammesso il recupero degli edifici esistenti mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con modifica di destinazione purché improntata all'uso abitativo. Sono esclusi tutti gli interventi nuova edificazione.

Nel caso che all'interno della zona siano presenti strutture aziendali agricole e relative aree di pertinenza, per tali strutture ed aree pertinenziali, in deroga alle disposizioni del presente articolo si applicano le norme del precedente art. 16 – zone di interesse agricolo E6.

E' vietato l'abbattimento delle piante ad alto fusto. Gli eventuali mutamenti dei connotati vegetazionali e naturali di tali ambiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

⁽⁴⁾ Alla data di adozione della Variante n° 16 il documento ERIR è quello allegato alla Delibera n. 57 relativa alla seduta del CTR del 15/05/2013

INDICI E PARAMETRI

E' ammesso il recupero alla funzione residenziale dei fabbricati esistenti solo se questi presentano tipologie edilizie simili alle tipologie edilizie residenziali.

Per soli adeguamenti igienico-funzionali è ammesso, nel caso di recupero abitativo di fabbricati esistenti, un ampliamento di 80 mc. purché si rispettino le distanze dai confini, dalla strada e dai fabbricati, prescritte per le zone B2.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 17 BIS: ZONA PER INSEDIAMENTI SPECIALI – MANEGGI DI CARATTERE AMATORIALE E6/M

CARATTERISTICHE

Interessa ambiti dove insediare attività a carattere amatoriale con peculiarità compatibili con il contesto agricolo e paesaggistico-ambientale, a cui si intende dare un regime normativo idoneo al corretto e ordinato sviluppo.

OBIETTIVI

La norma tende a regolamentare interventi di realizzazione di impianti di maneggio a carattere ricreativo-amatoriale, per un numero massimo fino a 20 capi, al fine di migliorarne la compatibilità con le zone residenziali limitrofe e salvaguardare i contenuti ambientali e naturalistici interessati dalle possibili trasformazioni.

DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1. Direzionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09 limitatamente alla attività ricreativa per impianti e attrezzature sportive (maneggio)
2. Residenziale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 19/09; limitatamente alla costruzione di un alloggio per il proprietario e un alloggio per il personale.
3. Fabbricati a destinazione accessoria alle attività di maneggio:
 - Ricoveri al coperto e box per cavalli
 - Locali per la conservazione di prodotti alimentari
 - Locali per accoglienza clienti, utilizzatori e personale di servizio (spogliatoi, servizi igienici, saletta medica, locali di ristoro)

ATTUAZIONE

Gli interventi all'interno di questi ambiti si attuano con preventivo progetto generale da estendersi all'area aziendale e per successivi stralci esecutivi, con rilascio di permesso di costruire, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

INDICI URBANISTICI EDILIZI

Q. max: 10% della sup. aziendale.

H. max: ml. 4,50.

Distanze:

dalle zone A0, B1, B2, B2A, BC, C e S: ml. 50,00

D.C. min.: ml. 6,00

D.E. min.: ml. 10,00

D.S. min.: ml. 10,00

P. di relazione Il progetto complessivo dovrà indicare il numero di utenti potenziali ed in base all'art. 14 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.05.95 dovranno essere calcolati i parcheggi di relazione.

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE

Sia gli interventi di nuova edificazione che quelli rivolti al recupero dei fabbricati esistenti e al loro eventuale ampliamento, dovranno attuarsi nel rispetto delle caratteristiche compositive e dei materiali di finitura tipici della tradizione locale in conformità a quanto prescritto per la zona A0 in art. 9, fatti salvi i casi ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale.

RESIDENZA E AGRITURISMO IN ZONA E6/M

INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento, ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.

If max: 0,03 mc./mq. fino a max. mc. 1.000,00 e con la possibilità di realizzare n. 2 unità abitative nel rispetto della L.R. 01/94 ed una superficie esistente, destinata all'agriturismo non superiore a mq. 250,00.

H. max. ml. 6,50.

D.C. min. ml. 6,00.

D.S. min. (da viabilità vicinale): ml. 20,00.

Distanze da stalle min.: ml. 25,00 per le strutture agrituristiche e ml. 10,00 per le residenze comprese nella proprietà.

Distanza da altri edifici min.: ml. 6,00 o a contatto.

P. stanziali per la residenza: min. 1,00 mq. ogni 10,00 mc. di volume edificato fuori terra con destinazione residenziale.

P. di relazione per le attività sportive: un posto macchina ogni due utenti previsti con un minimo di dieci stalli di sosta.

AREE SOTTOPOSTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

La stesura degli elaborati dei progetti inerenti gli ambiti paesaggistico-ambientali, dovrà attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale, con proprio "avviso" pubblicato sul B.U.R. del 21.02.2001 n.8

Al fine di ridurre l'impatto ambientale, entro la zona E6/M, nelle aree soggette a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004 si dovrà prevedere una accurata indagine sullo stato del sistema ambientale afferente al corso d'acqua "roggia Milleacque", che consenta una individuazione dettagliata delle aree da destinare agli interventi trasformativi sia di carattere edilizio che di tipo infrastrutturale, tale da preservare e valorizzare i caratteri peculiari del paesaggio.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale, entro la zona E6/m gli interventi nelle aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 dovranno prevedere soluzioni di minimo impatto ambientale.

Si dovranno preferire caratteri edilizi tipici dei nuclei rurali, con utilizzo in prevalenza di materiali costruttivi tradizionali (legno, pietre naturali o mattoni laterizi) le coperture dovranno essere a padiglione o a due falde, con manto in tegole laterizie preferibilmente a coppo-canale, i canali di gronda dovranno essere a sviluppo tondeggianti, per le tinteggiature esterne si dovranno utilizzare tinte dei grigi e delle terre.

L'edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

H. non sup. ai ml. 4,00.

Q max: 20%

In generale le aree libere dovranno essere sistemate a verde e lungo i lati orientati verso il corso d'acqua dovranno prevedersi cortine verdi con alberature ad alto fusto, arbustive del tipo presente nell'areale. Si dovranno limitare quanto più possibile le pavimentazioni esterne cementificate; ove possibile, per la formazione di viali, piazzole ecc. al servizio degli insediamenti, sarà preferibile l'uso di elementi plastici o in conglomerato cementizio, forati tipo "salvaerba.

Dovrà essere osservata una fascia di rispetto di ml. 20,00 dagli elementi ambientali sotto tutela, entro la quale sono vietate tutte le costruzioni mentre restano attuabili tutti gli interventi di recinzioni, realizzazione di accessi carrai e pedonali, lavori agrari in genere.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 18: ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA COMUNALE - ZONE S

Comprendono le attrezzature e servizi come definite nella Tabella 1 allegata al D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 e si attuano per intervento diretto.

DESTINAZIONI D'USO

1 - Viabilità e Trasporti :

- parcheggi stanziali;
- parcheggi di relazione;
- parcheggi privati;

2 - Culto e Vita Associativa :

- edifici per il culto;
- uffici amministrativi: municipio - sede della protezione civile comunale
- centro civico e sociale;

3 - Istruzione ed Assistenza :

- asilo nido;
- scuola materna;
- scuola elementare;

4 - Assistenza e Sanità :

- Attrezzature sanitarie di base;
- Cimitero;

5 - Attrezzature per il verde, lo sport, e gli spettacoli all'aperto :

- verde di arredo urbano;
- verde di quartiere;
- verde privato d'uso pubblico
- attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto;
- deposito automezzi Croce Rossa Italiana.

6 - Servizi tecnologici :

- gas
- acqua

- illuminazione
- trasporto locale e magazzini
- impianto di depurazione
- sede della protezione civile comunale.

INDICI E PARAMETRI

- 1 - Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 4,00
- 2 - Rapporto di copertura: mq/mq. 0,50
- 3 - Altezza massima: 3 piani
- 4 - Distanze dalla strada, dai confini e tra gli edifici: secondo quanto prescritto dal Codice Civile
- 5 - Dotazione minima di parcheggi di cui al DPGR 0126/Pres/95:
 - per gli usi di cui ai punti 2, 3, 4, 6, parcheggi stanziali e di relazione, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici.
 - per gli usi di cui al punto 5, parcheggi di relazione in misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti e con le modalità di computo di cui all'art. 14 comma 11.
- 6 - Parcheggi Privati:

I parcheggi privati (PP) individuati dal PRGC sono delle aree private, non soggette ad esproprio, funzionali ad attività esistenti.

DESTINAZIONI D'USO

Parcheggio scoperto ad uso privato.

DISTANZE E DISTACCHI

A confine.

NOTE

Nella realizzazione dei parcheggi dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. sono vietate le coperture di qualsiasi tipo fatta eccezione per quelle leggere, non stabilmente ancorate al terreno che dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di stabilità delle strutture e non potranno interessare più del 25% dell'intera superficie;
2. il parcheggio dovrà essere alberato con essenze autoctone in ragione di almeno un albero ogni due posti macchina;
3. la viabilità di servizio e manovra, quella pedonale, così come gli stalli di parcheggio, dovranno essere ben evidenziati e la pavimentazione dovrà essere carrabile;

4. dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche prevedendo caditoie in ghisa, tubazioni in PVC ed apposito pozzetto disoleatore.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART.18 BIS: ZONA OMOGENEA H2.1 PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FINO A 15.000 MQ DI SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA

Comprende l'ambito da assoggettare a PRPC (PAC) di iniziativa privata per l'ampliamento e il completamento dei servizi commerciali della zona al fine di mantenere per l'area un livello di competitività adeguato ai progetti realizzati o in corso nei comprensori limitrofi, in recepimento del Piano di Settore del Commercio adottato con D.C.C. n°47 d.d. 30.12.2009.

Le opere e le misure viabilistiche (sistema di controllo del traffico interno al compendio commerciale di Aiello e Visco), previste dallo Studio della viabilità, integrato nel gennaio 2013, dalla "Verifica della sostenibilità delle infrastrutture stradali alla luce delle previsioni di espansione commerciale nei Comuni di Aiello del Friuli, di Visco e di Bagnaria Arsa", ed allegato al Piano di settore comunale del commercio del Comune di Visco, dovranno essere realizzate preventivamente all'effettivo avviamento degli esercizi commerciali e delle altre attività con diversa destinazione.

Il Piano Attuativo dovrà definire, ai sensi dell'art. 21 (Allegato D) del D.P.Reg. 069/2007, criteri, modalità e quantità delle aree da adibire a carico e scarico delle merci per le attività commerciali di grande struttura.

LIMITI DI FLESSIBILITÀ

10% di superficie in più o meno per adeguamento di limiti di proprietà

DESTINAZIONI D'USO

- 1 - Attività direzionali
- 2 - Attività alberghiere e ricettivo complementari
- 3 - Artigianali di servizio
- 4 - Servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico
- 5 - Commerciali al minuto e di servizio con SCC max di mq 15.000 e con le seguenti destinazioni:
 - negozi
 - magazzini
 - uffici

- unità di ristoro
- attrezzature tecnologiche
- alloggi per il custode o il proprietario entro il limite max di 500 mc nell'ambito del lotto di pertinenza

INDICI E PARAMETRI

1. superficie coperta complessiva mq 15.000 a destinazione commerciale
2. superficie di vendita massima teorica mq 13.000, con le limitazioni di cui al successivo comma 12.
3. parcheggi
 - a servizio degli esercizi commerciali devono essere previsti spazi destinati ai parcheggi stanziali o di relazione pari al 200% dell'intera superficie di vendita e 1 posto auto ogni 2 addetti
 - per servizi all'utenza devono essere previsti spazi destinati ai parcheggi stanziali o di relazione pari al 100% della superficie utile
 - per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico comunale devono essere previsti spazi destinati ai parcheggi di relazione o stanziali nella misura non inferiore all'80% della superficie utile
 - per servizi pubblici e attrezzature di interesse sovra comunale devono essere previsti spazi destinati a parcheggi di relazione o stanziali nella misura non inferiore al 100% della superficie utile
 - per tutte le altre attività devono essere previsti spazi per parcheggi nella misura non inferiore al 100% della superficie utile.
4. superficie coperta massima 40%: non costituiscono superficie coperta i percorsi pedonali e i porticati antistanti le attività commerciali.
5. superficie scoperta permeabile 30%
6. realizzazione fasce alberate con funzione di barriere vegetali a tutela del paesaggio agrario lungo la via Oberdan, via degli Eroi, campo sportivo e cimitero. Mantenimento della fascia boschiva lungo il confine est per schermatura e con funzione fonoassorbente - eventualmente integrata da pannelli fonoassorbenti - verso le residenze di via Montello e via Zecchini
7. distanza edifici: nel rispetto del Codice Civile.
8. distanze da confine: come esistenti o secondo il Codice Civile
9. altezza massima: 10 m per le destinazioni direzionale-artigianale di servizio, commerciale al minuto e di servizio, 15 ml per attività alberghiero e ricettivo complementare e servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico.
10. sono ammessi interventi di nuova costruzione e ampliamento
11. l'accesso al comparto H2.1 deve avvenire con intersezione a rotatoria

12. La superficie di vendita di 13.000mq, prevista dal Piano di Settore del Commercio è da subito autorizzabile per i 9.100mq ritenuti sostenibili dallo Studio della viabilità a supporto della revisione del Piano di Settore del Commercio del Comune di Aiello del Friuli, allegato al Piano di Settore del Commercio del Comune di Visco, mentre l'autorizzazione dei restanti 3.900mq è subordinata alla redazione di una nuova Relazione di sostenibilità, che – effettuati dopo l'apertura dei 9.100mq di superficie di vendita nuovi rilievi del traffico – dimostri la sostenibilità da parte del sistema viabilistico degli ulteriori possibili incrementi. Tale Relazione dovrà essere assentita dal Servizio Infrastrutture della Regione, dagli Enti competenti, inclusi i gestori e proprietari della viabilità autostradale, su cui l'intervento produce effetti. Detta Relazione dovrà essere condivisa e approvata dai Comuni di Aiello del Friuli, Visco e Bagnaria Arsa.
13. 30% massimo della superficie coperta realizzabile potrà essere utilizzato per le destinazioni: 1. Attività direzionali, 2. Attività alberghiere e ricettivo complementari, 3. Artigianali di servizio, 4 Servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, pertanto "residuali" rispetto alla destinazione commerciale o di servizio all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, corrispondenti alle definizioni della LR 29/2005.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Con riferimento al D.Lgs 192/2005, alle note suggerite dall'ARPA con parere dd. 13.05.2010, nonché in coerenza con quanto espresso dal Rapporto Ambientale di VAS allegato alla Var. 12, il progetto dovrà soddisfare i requisiti di legge per la riduzione del consumo delle risorse energetiche e per l'utilizzo di fonti rinnovabili: il 50% dell'acqua calda sanitaria pertanto dovrà essere prodotta con utilizzo di pannelli solari. Andrà valutata inoltre la possibilità di produrre il restante 50% di acqua calda sanitaria con recupero del calore prodotto dagli evaporatori di eventuali gruppi frigoriferi. In sede di progetto definitivo del PRPC dovranno inoltre venire recepite e tradotte in scelte progettuali, in base alle effettive quantità e tipologie di funzioni da insediare, le seguenti indicazioni per il risparmio energetico:

- 1 Utilizzo di malte, pavimentazioni esterne in masselli, pitture, intonaci e rivestimenti delle facciate esposte alle radiazioni solari, con elementi contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di Titanio (TiO₂)
- 2 impiego di isolamenti esterni del tipo a cappotto per le pareti verticali e del tipo isolato ed eventualmente ventilato per le coperture; centralizzazione - se possibile - degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, ovvero utilizzo di caldaie a condensazione
- 3 assoggettamento del progetto per gli interventi edilizi a verifica dei costi/benefici per l'impiego di sistemi attivi, che captino, accumulino e utilizzino l'energia proveniente da fonti rinnovabili per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico dell'ambito, quali: collettori solari, pompe di calore geotermiche (fino al 30% del fabbisogno, con eventuale collegamento ad anello ad acqua a 16°/20°, connesso alle pompe di calore), pannelli fotovoltaici, co/trigenerazione

con gas metano, (meno inquinante rispetto agli oli combustibili), utilizzo di biomasse o biogas

- 4 previsione di una disposizione planimetrica degli edifici che tenga conto dei sistemi passivi di approvvigionamento di energia, quali lo sfruttamento dell'asse elio - termico nord-sud per l'irraggiamento ottimale dei pannelli solari e/o fotovoltaici
- 5 utilizzazione per gli spazi liberi e/o per le coperture di pavimentazioni verdi o invasi d'acqua, per favorire brezze termiche e il raffrescamento naturale dell'aria
- 6 ai fini della tutela del suolo e sottosuolo (falde acquifere), le aree adibite a carico e scarico con movimentazione merci e transito di mezzi pesanti, dovranno essere delimitate da recinzioni, e dovranno essere impermeabili. Le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere intercettate e disoleate prima del recapito finale dello scarico. Non sono ammessi pozzi perdenti.
- 7 risparmio idrico con reimpiego parziale delle acque meteoriche per l'irrigazione.
- 8 Lo scarico sul suolo è ammesso solo previo trattamento dello scarico stesso (pretrattamento delle acque saponate in vasche condensagrassi e chiarificazione delle acque nere in vasche IMHOFF)

ALTRE DISPOSIZIONI

- Previsione di connessione ciclabile ad uso pubblico del centro storico di Visco con la pista esistente nel limitrofo comune di Aiello del Friuli nella Lottizzazione Arco.
- Realizzazione delle architetture degli edifici, ricadenti all'interno del limite di vincolo paesaggistico rispetto alla Roggia Milleacque, con tipologie, forme costruttive ed elementi architettonici omogenei e compatibili con il contesto urbano di carattere rurale che contraddistingue l'abitato di Visco e gli edifici storici presenti nelle aree contermini al comparto. Gli edifici dovranno in ogni caso mantenere una distanza minima di 30 ml. dal ciglio della Roggia Mille Acque e in tal caso un'altezza di prospetto, sulla stessa, non superiore a ml. 6 per almeno 50 ml. dal ciglio stesso.
- Previsione e prescrizione di raccolta differenziata, con definizione delle modalità di trattamento ed il trasporto degli scarichi dei rifiuti previo accordi dei Proponenti con gli enti preposti.
- Realizzazione di fasce alberate con funzione di barriera vegetale a tutela del paesaggio agrario lungo la via Oberdan-via degli Eroi, campo sportivo e cimitero. Mantenimento e integrazione della fascia boschiva lungo il confine est per schermatura e con funzione fonoassorbente - eventualmente integrata da pannelli fonoassorbenti - verso le residenze di via Montello e via Zecchini.

AREE VINCOLATE:

- Zona di rispetto impianti di depurazione: in tali zone si applicano le limitazioni stabilite dalla normativa di settore.

- Zona di rispetto cimiteriale: in tali zone si applicano le limitazioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.
- Aree archeologiche: si fa obbligo di comunicare preventivamente alla Soprintendenza tutti gli interventi che prevedono scavo al fine di consentire verifiche della presenza di eventuali reperti archeologici. Resta inteso che in qualsiasi momento, in caso di rinvenimento dei resti archeologici, ai sensi del D.Lgs n° 42/04 artt. 90-91, si fa comunque obbligo di avvisare la Soprintendenza che procederà alle necessarie valutazioni per eventuali misure di tutela si rendessero necessarie.
- Zone dei corsi d'acqua: accanto al confine nord della presente zona omogenea esiste un corso d'acqua, "Roggia Milleacque", iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. Ai sensi e per gli effetti della del DLgs 22 gennaio 2004 n°42 Parte III art. 142 c, tale corso d'acqua, per una fascia di m. 150 per parte, è soggetto a vincolo paesaggistico. Gli interventi, siano essi edilizi od urbanistici, da realizzarsi entro tali fasce nonché sul corso d'acqua stesso, sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo DLgs 42/2004. Per gli interventi ammessi si rimanda all'art. 19 delle presenti NTA.
- PAIR – PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO REGIONALE: nelle aree ricomprese all'interno delle zone a pericolosità idraulica, così come sono individuate nelle tavole di zonizzazione del PAIR e riportate nella tavola V1 – Vincoli territoriali, valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 19: ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Costituiscono altre zone di uso pubblico e di interesse generale :

- a - zone destinate alla viabilità stradale
- b - zone dei corsi d'acqua

a - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ STRADALE

Le zone destinate alla viabilità sono vincolate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone.

Esse comprendono :

- a. 1 - Strade e nodi stradali
- a. 2 - Aree di parcheggio pubblico
- a. 3 - Aree di rispetto stradale
- a. 4 - Piste ciclabili

L'indicazione grafica delle strade, nodi stradali, piste ciclabili e delle aree di parcheggio ha valore indicativo di solo vincolo fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera che dovrà rispondere alle normative specifiche di settore.

- a. 1 - Le strade ed i nodi stradali sono realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione per fasi successive.
- a. 2 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico per la residenza :
sono aree pubbliche o private riservate al parcheggio con libero accesso; rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.
- a.3 - Aree di rispetto : sono aree riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali. E' vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio ad eccezione degli impianti per la distribuzione di carburante.
- a.4 - Le piste ciclabili sono realizzate in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione per fasi successive.

b - ZONE DEI CORSI D'ACQUA

Corsi d'acqua

All'interno del territorio Comunale esiste un corso d'acqua, "Roggia Milleacque", iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 42/2004 tale corso d'acqua, per una fascia di m. 150 per parte, è soggetto a vincolo paesaggistico. Gli interventi, siano essi edilizi od urbanistici, da realizzarsi entro tali fasce nonché sul corso d'acqua stesso, sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005.

All'interno del territorio comunale grava anche il vincolo paesaggistico del laghetto di "Privano" che, pur trovandosi in Comune di Bagnaria Arsa, estende la sua fascia di vincolo, estesa per 300 metri, in territorio del Comune di Visco. Per tale evidenza si opera come precedentemente detto per il corso d'acqua pubblico.

I progetti ricadenti in tali zone dovranno essere composti da una documentazione esaustiva allo scopo di permettere, agli enti preposti, una comprensione degli effetti ed il grado di mitigazione delle proposte che gli interventi di progetto avranno sull'ambiente.

Per tutti i corsi d'acqua, anche se non compresi nell'elenco delle acque pubbliche ed anche all'interno delle zone A e B, dovrà essere osservata una fascia di rispetto di m. 10,00 entro la quale sono vietate tutte le costruzioni mentre sono consentiti, oltre ai normali lavori agricoli, passaggi pedonali e carrabili, ponti, impianti, recinzioni ed opere di manutenzione dei corsi d'acqua. Lungo i corsi d'acqua dovrà comunque essere mantenuta libera da ogni opera una fascia della larghezza di m. 4,00 allo scopo di permettere la manutenzione dello stesso.

Obiettivi

obiettivo della presente norma è quello di salvaguardare il paesaggio fluviale in quanto rappresenta un bene ambientale ed una risorsa naturale per lo sviluppo del territorio. Il PRGC intende tutelare quindi, sia il corso d'acqua che le sue fasce di rispetto così come individuate del decreto legislativo 42/2004. La norma viene pertanto impostata in due momenti fondamentali di cui il primo riguarda gli interventi ammessi sul corso d'acqua ed il secondo quelli ammessi entro le fasce di rispetto. La norma pertanto, pur riconoscendo le diversità funzionali delle varie zone, intende conservare e ripristinare

tutte le qualità ambientali riscontrabili, quali elementi vegetali, le sponde naturali, gli argini originali, ed a disincentivare la semplificazione del paesaggio per imporre una valida protezione dall'habitat naturale riconoscendo i valori storici, ambientali e sociali che le aree fluviali possiedono.

Interventi sul corso d'acqua

Il presente paragrafo si applica, oltre che al corso d'acqua vincolato, anche a tutti gli altri corsi d'acqua presenti sul territorio comunale.

Interventi Ammessi:

Sono ammessi gli interventi di carattere idraulico e di consolidamento delle sponde sottoposte ad erosione atti a garantire il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio riconducibili a:

- garanzia del rispetto delle attuali portate d'acqua necessarie per evitare esondazioni;
- manutenzione di opere di difesa esistenti;
- costruzione di eventuali nuove opere di difesa da realizzarsi con i criteri dell'ingegneria naturalistica;
- manutenzione ed adeguamento della viabilità e dei ponticelli, anche carrabili, esistenti;
- previsione di nuovi percorsi di accesso all'alveo e punti di sosta da realizzarsi con i criteri dell'ingegneria naturalistica;
- realizzazione di passerelle, guadi e nuovi ponticelli;
- pulizia dell'alveo dalla vegetazione impropria e dal sottobosco, asportazione di quanto depositato dalla corrente o da elementi estranei lungo le sponde;
- scarico di acque meteoriche o provenienti da impianto di depurazione;
- continuazione e rotazione delle pratiche agricole;
- realizzazione, in sotterraneo, di impianti e reti tecnologiche;
- presidi delle sponde che prevedano possibilmente l'inerbimento;
- è vietato ridurre le attuali sezioni del corso d'acqua ed il relativo invaso;

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Destinazioni d'uso:

Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso consentite dalle norme relative alle diverse zone urbanistiche attraversate dal corso d'acqua e dalle relative fasce di rispetto con le seguenti limitazioni:

All'interno delle zone interessate:

Nelle fasce di rispetto, all'interno delle zone E6, sono assolutamente vietate le costruzioni di nuovi edifici, se non di pubblica utilità.

Nelle fasce di rispetto, all'interno delle zone E6/S, sono consentite le costruzioni di nuovi edifici, come previsto dalla normativa di zona.

In entrambe le zone è possibile procedere al recupero ed all'ampliamento, qualora ammesso, di edifici esistenti purchè l'altezza attuale non venga modificata. In tali casi dovranno comunque essere adoperati materiali tradizionali e tipologie in linea con l'ambiente.

Dovrà inoltre essere prevista una barriera verde di rispetto verso il corso d'acqua.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 20: ZONE A VINCOLO SPECIALE

Le zone classificate a vincolo speciale sono :

- a1) - ambiti militari dismessi;
- b - zone di rispetto cimiteriale;
- c - zone di rispetto stradale;
- d - zone di rispetto impianti di depurazione;
- e - aree archeologiche;
- f - zona museale "parco delle memoria".
- g - ambito ex discarica.

a - ZONE PER IMPIANTI MILITARI (soppresso)

a1) AMBITI MILITARI DISMESSI:

Caratteristiche

L'area interessata è un vasto ambito già destinato a strutture militari ora dismesse, di proprietà pubblica.

Obiettivi

La normativa prende atto della dismissione delle funzioni militari e nella fase attuale di attuazione del P.R.G.C. non prevede finalità attuative e pertanto resta sospesa ogni decisione di programmazione delle destinazioni d'uso.

L'interesse primario resta pertanto la conservazione e salvaguardia del consistente patrimonio edilizio e delle aree di pertinenza.

Interventi ammessi

In attesa dello studio generale sulla trasformabilità del sito interessato sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'edificato e delle infrastrutture esistenti.

b - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE

In tali zone si applicano le limitazioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

c - ZONE DI RISPETTO STRADALE

Nelle aiuole spartitraffico, nelle aree intercluse dagli svincoli stradali ed in ogni altra area interclusa tra sedi stradali è vietata l'edificazione.

L'edificazione è inoltre vietata all'interno delle fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali, così come indicate nella tavola di zonizzazione, e più precisamente:

- m. 60 dalla viabilità primaria autostradale;
- m. 30 dalla viabilità d'interesse regionale di 1° livello (S.R.252)
- m. 20 dalla viabilità locale.

Distanze delle siepi e recinzioni

Fuori dal centro abitato di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) le siepi e recinzioni delle proprietà di qualsiasi natura e consistenza poste ai lati delle strade devono osservare le seguenti distanze dal confine stradale:

a) metri 1, per tutte le strade:

per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo;

b) metri 3,00, per le strade locali di proprietà comunale con larghezza della carreggiata uguale o superiore a 5 metri:

per impiantare siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto alla lettera a), e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

c) metri 4,00, per le strade locali di proprietà comunale con larghezza della careggiata inferiore a 5 metri:

per impiantare siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto alla lettera a), e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici (passi carrai) sono arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

d - ZONE DI RISPETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

In tali zone si applicano le limitazioni stabilite dalla normativa di settore.

e - AREE ARCHEOLOGICHE

Sono le parti del territorio corrispondenti alle aree ed ai siti di interesse archeologico-culturale.

Disposizioni particolari

- Sono vietati i movimenti di terra e cambi di coltura che prevedano scassi od arature con profondità superiore a 40 cm.
- Prima di qualsiasi intervento edilizio che ecceda la manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno essere esperiti tutti gli accorgimenti atti ad individuare la consistenza ed il grado di conservazione dei reperti archeologici dell'area interessata. Tali accertamenti dovranno essere concordati con la Soprintendenza ai Beni ambientali competente.

f – ZONA MUSEALE (MUS – parco della memoria)

Caratteristiche

L'area interessata è un vasto ambito un tempo destinato a strutture militari, ora dismesse, di proprietà pubblica individuata, con proprio decreto da parte della Soprintendenza regionale alle Belle arti quale "Area di interesse culturale" ai sensi della parte II del titolo I° del D. Legs 42/04.

Obiettivi

Istituire un parco dedicato alla memoria del campo di deportazione che in quei luoghi era stato istituito durante il secondo conflitto mondiale.

Salvaguardare quello che resta delle antiche strutture, realizzare un centro di documentazione, catalogazione e di ricerca dedicato a quelle specifiche vicende storiche e politiche che hanno portato a costruire in quel luogo un campo di detenzione e deportazione.

Utilizzare parte delle strutture edificate più recenti ed avulse dal contesto per realizzare attività di supporto quali: sale convegni, aule didattiche e locali per l'ospitalità.

Interventi ammessi

La zona si attua in modo indiretto mediante la preventiva formazione di un PRPC di promozione pubblica esteso all'intera zona.

Il piano particolareggiato dovrà puntare a preservare e valorizzare quello che rimane delle strutture che costituivano il “campo di deportazione” prevedendo l'utilizzo delle ex strutture militari dismesse, di epoca più recente per attività museali, di documentazione e di catalogazione oltre che per l'ospitalità e la didattica.

Si potrà prevedere, previo parere preventivo del Soprintendente regionale la demolizione e ricostruzione dei fabbricati che costituiscono superfetazioni o che sono privi di valore storico ed ambientale.

Nelle aree scoperte dovranno essere ricavate aree di sosta sia per gli automezzi che per le autocorriere. Tali spazi di sosta dovranno essere dimensionati in ragione alla potenziale flusso di visitatori che dovrà essere dimensionato in sede di redazione del piano particolareggiato.

g - AMBITO EX DISCARICA

All'interno dell'area individuata nella tavola di zonizzazione del PRGC come “ambito ex discarica”, prima di avviare qualsiasi intervento a carattere edilizio o di trasformazione territoriale sarà necessario procedere ad una nuova “caratterizzazione” del sito al fine di valutare la tipologia dei materiali riportati all'interno dello stesso e se tali materiali sono compatibili con le future destinazione d'uso del terreno.

Rimane altresì l'obbligo di provvedere al mantenimento dei presidi ambientali quali la copertura finale per assicurare il naturale deflusso delle acque meteoriche.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

CAPO III: ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

ART. 21: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

TIPO D'INTERVENTO

Gli interventi previsti dalle Norme di piano, soggetti a permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività sono articolati nelle classi d'intervento previste dal combinato disposto della L.R. 5/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi e dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.

MODALITÀ D'ATTUAZIONE

Il P.R.G.C. si attua mediante:

- a) procedura diretta è quella che si attua mediante permesso a costruire o segnalazione certificata di inizio attività (d'ora in poi SCIA) ed è rivolta a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistica edilizia;
- b) procedura indiretta: è quella che si attua mediante Piani Attuativi Comunali (d'ora in poi P.A.C.) (art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.) d'iniziativa pubblica o privata da approvarsi obbligatoriamente prima della richiesta del rilascio dei provvedimenti abilitativi del Sindaco; ovvero contestualmente ad essi nei casi previsti dall'art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007;
- c) procedura convenzionata: è quella subordinata alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate. Il Comune potrà richiedere ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione al fine di realizzare a carico del proponente, le opere di urbanizzazione primaria al servizio del lotto (comma 2 art. 22 della L.R. 19/2009). La stipula di questo atto deve precedere la costruzione oggetto di atto abilitativo edilizio. Nel caso in cui non ci siano opere da convenzionare l'area è da considerarsi soggetta ad intervento diretto (lettera a).
- d) edilizia libera corrisponde agli interventi disciplinati dall'art. 16 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Fermo restando la possibilità di procedere alla formazione di piani attuativi anche su aree soggette ad intervento edilizio diretto, il P.R.G.C. definisce il perimetro di tutte le aree soggette, obbligatoriamente, a pianificazione attuativa subordinata, indicandone contestualmente gli ambiti unitari di intervento.

La definizione di P.A.C. e di piano regolatore particolareggiato comunale (d'ora in poi P.R.P.C.) è da considerarsi equipollente.

CAPO IV: NORME DI INTERVENTO

ART. 22: TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE

- 1 - L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche, è di interesse pubblico.
- 2 - Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato nel comma precedente.
- 3 - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo dovranno essere progettati coerentemente alle norme previste nel Quaderno degli interventi nelle zone agricole.

ART. 23: TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO

- 1 - Le aree boscate - sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui - sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico. E' ammesso solo il diradamento boschivo e la manutenzione dei sentieri esistenti. Queste opere dovranno realizzarsi sotto il controllo delle competenti autorità forestali.
- 2 - La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle zone boscate. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna alternativa all'esterno delle zone boscate. Comunque i sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire strade esistenti, sentieri, spartifuoco od altre tracce preesistenti.
- 3 - Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale, dell'eventuale recinzione, totale o parziale.

ART. 24: NORME ANTINQUAMENTO IDRICO

- 1 - Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C. a destinazione produttiva deve comprendere:
 - indicazioni quantitative e qualitative degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso per cui si chiede il permesso di costruire, con indicazioni di valori medi, delle punte massime e, se del caso, dei periodo di effettuazione degli scarichi;
 - indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati per l'eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
- 2 - Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione.

3 - Le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere formulate secondo quanto disposto dalla Legge n. 319/1976, ferme restando tutte le altre disposizioni ed obblighi della legge stessa e delle successive disposizioni regionali.

ART. 25: NORME ANTINQUINAMENTO ATMOSFERICO

Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C. a destinazione produttiva deve comprendere:

- indicazione quantitativa e qualitativa dei fumi prodotti;
- indicazioni progettuali dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e dei modi di eliminazione delle acque di lavaggio o del ricavato dei filtri.

ART. 26: SOTTOSUOLO, CAVE E POZZI

1 - L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso di ripostiglio o garage o servizi tecnici del sovrastante fabbricato.

2 - L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale è vietata in tutto il territorio comunale.

3 - Ogni prelievo di acqua mediante pozzo, per qualsiasi uso ed in qualsiasi quantità anche per periodo limitati, è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica.

La richiesta di autorizzazione dell'apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico completo che dimostri il razionale utilizzo della falda acquifera che si intende sfruttare.

Sono fatte salve tutte le ulteriori superiori autorizzazioni per la ricerca di acque.

4 - E' vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati.

5 - Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 27: IMPIANTI E RETI INFRASTRUTTURALI

Su tutto il territorio comunale, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi della Legge n. 1089/1939 e delle aree boscate, è consentita la realizzazione di manufatti, cabine ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aeree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Tali impianti non costituiscono superficie coperta e volume urbanistico.

Le distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, nonché gli eventuali accorgimenti da seguire per mascherare alla vista gli impianti e le reti infrastrutturali dovranno essere

conformi alle prescrizioni del Codice Civile e potranno essere oggetto di particolari disposizioni formulate caso per caso dall'Autorità Comunale.

La posa di tralicci per telecomunicazioni e la posa di cavi aerei è comunque vietata all'interno delle aree boscate. La loro posa è ammessa solo con la deroga prevista dal 2° comma art. 23 delle presenti NTA.

Per le strutture fuori terra da realizzarsi entro le fasce di rispetto dei nastri stradali, deve essere prodotto il nullaosta dell'Ente preposto.

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola V1 – Vincoli territoriali, in recepimento alle disposizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 delle presenti norme.

ART. 28: PARTICOLARI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

In sede di attuazione delle aree e degli ambiti individuati con la variante n° 14, al presente piano, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni che sono state espresse con parere n° 26/2011, protocollo 13943 del 14 aprile 2011 dal Responsabile delegato della posizione organizzativa della Direzione Centrale Ambiente, Energia e politiche per la montagna della Regione.

- In caso di nuove edificazioni, l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.
- Laddove la costruzione di vani interrati sia consentita, qualora essi ricadano nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata nella relazione geologica (cap. 3, pag. 3 della relazione geologica per la variante n.14 a PRGC), deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verificano fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

In sede di attuazione delle aree residenziali individuate con la variante n° 15, al presente piano, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni che sono state espresse con parere n° 76/2013, protocollo 0038441/P del 18 dicembre 2013 dal Responsabile delegato della posizione organizzativa della Direzione Centrale Ambiente ed Energia e della Regione.

- È fatto divieto di realizzazione di vani interrati e seminterrati.

ART. 29: AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA (PAIR)

La tavola "V1 – Vincoli territoriali" individua le aree assoggettate a pericolosità idraulica indicate dal PAIR (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale) nelle quali sono osservate le norme e prescrizioni del suddetto piano.

In calce alle presenti norme sono allegare le norme del PAIR vigente alla data di adozione della variante n. 17 al PRGC.

Ogni modifica alle suddette norme avrà effetto diretto ed immediato sull'attività edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel presente documento.

A seguito della nota della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di prot. N. 0003000/P di data 25/01/2013, per le zone a pericolosità moderata (P1), così come individuate nella tavola V1 citata, si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno +50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

STRALCIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAIR

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state predisposte in funzione della semplificazione; per il più esteso svolgimento di numerose definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione), formulate nella loro struttura essenziale, e per l'interpretazione di tutta la normativa, dovrà farsi riferimento anche alla relazione di Piano.

Per coerenza con l'assetto pianificatorio che la Direttiva 2007/60/CE ha creato e con le attività sin ora sviluppate a livello di distretto si è scelto di rendere coerenti le norme di piano con le norme dei piani stralcio di assetto idrogeologico già approvati a livello distrettuale. Alcune modifiche sono state apportate per quanto concerne le procedure necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito "Piano", è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regione".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

- a) per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b) per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c) relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "*interventi di manutenzione straordinaria*", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "*interventi di restauro e risanamento conservativo*", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "*interventi di ristrutturazione*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- "*interventi di nuova costruzione*", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:
 1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);
 2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,

qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

- "*piena di riferimento*", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrare e classificate le aree a pericolosità idraulica;
- "*aree fluviali*", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;
- "*coltivazioni arboree*", piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
- "*coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso*", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
- "*infrastrutture a rete*", rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;
- "*preesistenze nelle aree fluviali*", edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano (28/11/2014).

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b) cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c) normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale).

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

a) le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano

compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- a) meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- b) realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- c) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1:

b.1

- I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;
- IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

b.2

- I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente presenta alla Regione una proposta di aggiornamento di Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionalmente competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relativa di avvenuta pubblicazione, alla Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale Regione, nei successivi 15 giorni;
- IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1:

- I. Il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria delle strutture regionali competenti è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relativa di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;
- IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a) seguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b) realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d) costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroche potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perlagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a) a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

- b) b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c) c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d) d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
 - c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;
 - d) sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
 - f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - g) infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
 - h) infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano

di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

- i) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n) adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p) opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t) opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;

- b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano (28/11/2014), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
- f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (28/11/2014) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
- c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d) l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

- h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:
 - a) le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
 - b) le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
 - c) le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.
3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'approvazione del progetto di Piano da parte della Giunta regionale.
2. Le presenti norme relative al progetto di Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

(Estratto dal Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19
"Codice regionale dell'edilizia" - allegato "A")


	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, Pianificazione TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI	
Servizio pianificazione territoriale	tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4138 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA
LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2009 N. 19
"CODICE REGIONALE DELL'EDILIZIA"**


**ALLEGATO "A" DI CUI ALL'ARTICOLO 2
DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

NB: rispetto il documento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente allegato è stato corretto secondo quanto segnalato come errore materiale al punto N) della circolare regionale n° 1/2012.


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con poggio la cui proiezione ortogonale supera la larghezza del limite di legge [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 2]


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (S_c) con sporto di gronda la cui proiezione ortogonale supera la larghezza del limite di legge [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 2]]


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




 SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con porticato la cui proiezione ortogonale non supera la larghezza del limite di legge [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 2)]


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA



Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con porticato la cui proiezione ortogonale supera la larghezza del limite di legge [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 2)]

I grafici esplicativi di questa pagina sono stati corretti secondo quanto riportato alla lettera N) della circolare regionale n°1/2012 del 05.04.2012

PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con tettoia a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009 [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 4)]


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con tettoia a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009 [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 4)]


PIANTA



ALZATO




SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con tettoia a copertura della superficie per parcheggio (Sp) superiore ai limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009 [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 4]


PIANTA




ALZATO





SUP. COPERTA




Esempio di misura della superficie coperta (Sc) con tettoia a copertura della superficie per parcheggio (Sp) superiore ai limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009 [articolo 2 comma 1 lettera a) punti 1 e 4]



$$H = h_1$$



$$H = h_2$$





$$q_m = (q_2 + q_1)/2$$

— — — quota media terreno sistemato (q_m)

Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura piana [articolo 2 comma 1 lettera b)]

I grafici esplicativi di questa pagina sono stati corretti secondo quanto riportato alla lettera N) della circolare regionale n°1/2012 del 05.04.2012




$$q_m = (q_3 + q_1) / 2$$

— — — quota media terreno sistemato (qm)


Esempio misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura piana [articolo 2 comma 1 lettera b)]

I grafici esplicativi di questa pagina sono stati corretti secondo quanto riportato alla lettera N) della circolare regionale n° 1/2012 del 05.04.2012


Coperture a falde lineari o curve




Copertura a 2 falde




Copertura curva



Copertura a padiglione




Copertura a 2 falde



Copertura curva




Superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata



$$H = h1$$

----- pendenza 45%


Esempio misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falde lineari
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 1)]



$$H = h1$$

----- tangente all'imposta
con pendenza inferiore
o uguale al 45%


Esempio misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura curva
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 1)]



$$H = h1 + (50\% h2)$$

----- pendenza 45%


Esempio misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falde lineari
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2)]




$$H = h1 + (50\% h2)$$

----- tangente all'imposta con
pendenza superiore al 45%



Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura curva
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2)]



Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura curva
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 1]]



Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura curva
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2]]



Superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata



$$q_m = (q_3 + q_1) / 2$$

— quota media terreno sistemato (q_m)
- - - pendenza 45%

[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 1)]








$$q_m = (q_1 + q_3) / 2$$

— quota media terreno sistemato
- - - pendenza 45%

[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2)]

Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falde lineari


grafici esplicativi di questa pagina sono stati corretti secondo quanto riportato alla lettera N) della circolare regionale n°1/2012 del 05.04.2012




[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 1)]

[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2)]


Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falde lineari



Copertura falda lineare




Copertura curva



$$H = h1 + (50\% h2)$$

Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falda lineare unica
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 3)]



$$H = h1 + (50\% h2)$$

Esempio di misura dell'altezza dell'edificio (H) con copertura a falda unica lineare
[articolo 2 comma 1 lettera b) punto 3)]